

N. 00010/2010 REG.SEN.

N. 00075/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 75 del 2009, proposto da: Sintagma S.r.l. in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con le seguenti mandanti, pure ricorrenti in proprio: Studio Ing. Corrado Trasino e Associati, Cooperative Societa' Cooperativa Siglabile Cooperative S.C., Henri Calza, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Daniele Spinelli e Rosario Scalise, con domicilio eletto presso Rosario Scalise in Aosta, c/o Segreteria T.A.R. Aosta;

contro

Comune di Aosta, rappresentato e difeso dagli avv. Gianni Maria Saracco e Lorenzo Sommo, con domicilio eletto presso Lorenzo Sommo in Aosta, via Challand, 30;

nei confronti di

Consorzio Metis, rappresentato e difeso dall'avv. Piermario Sasso, con domicilio eletto presso Davide Torrione in Aosta, piazza Narbonne, 16;

per l'annullamento

di tutti i verbali e delle operazioni di gara relativi alla procedura aperta indetta dal comune di Aosta per l'affidamento della progettazione e redazione del piano generale del traffico urbano del comune di Aosta;

della determinazione dirigenziale n. 1344 del 23 settembre 2009, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva, anch'essa impugnata, ed è stato aggiudicato in via definitiva l'incarico di progettazione al Consorzio Metis;

del contratto eventualmente stipulato con il Consorzio;

nonché per la declaratoria

del diritto delle ricorrenti, in costituenda associazione temporanea, ad essere dichiarate aggiudicatarie della procedura di gara;

di nullità e/o inefficacia del contratto eventualmente stipulato con il Consorzio controinteressato;

e per la condanna

dell'amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica ovvero, in via subordinata, per equivalente, del danno ingiusto sofferto dalle ricorrenti per l'adozione degli atti legittimi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aosta e del Consorzio Metis;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il cons. Silvio Ignazio Silvestri e uditi per le parti gli avvocati: Paola Roulet per la società ricorrente, Gianni Maria Saracco e Lorenzo Sommo per il Comune di Aosta, Piermario Sasso per il Consorzio controinteressato.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Sintagma S.r.l. e gli altri soggetti indicati in epigrafe, hanno partecipato in costituenda associazione temporanea alla procedura aperta, indetta dal comune di Aosta ai sensi degli articoli 55 e 124 del DLgs n. 163/2006, per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione e redazione del piano generale del traffico urbano (PGTU), per un importo complessivo a base d'asta di € 148.000, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Al termine della procedura, cui sono state ammesse 15 delle 16 ditte che avevano presentato l'offerta, la Commissione di gara dichiarava aggiudicatario in via provvisoria il Consorzio Metis, mentre il raggruppamento ricorrente risultava secondo classificato; l'amministrazione richiedeva pertanto ai primi due classificati la documentazione attestante il possesso dei requisiti.

Nonostante la richiesta dei ricorrenti di procedere all'annullamento dell'aggiudicazione in autotutela per mancanza dei requisiti in capo al Consorzio, con determinazione dirigenziale n. 1344 del 23 settembre 2009 veniva approvata la graduatoria ed aggiudicata in via definitiva la gara al Consorzio Metis.

Avverso tale atto e gli altri meglio descritti in epigrafe Sintagma S.r.l. e gli altri componenti del raggruppamento propongono ricorso deducendo le seguenti censure.

1) violazione del punto 1.0 e del punto 1.1, lettera h), del bando di gara; violazione degli articoli 90 e 36, commi 4 e 5, del DLgs n. 163/2008; violazione dei principi di imparzialità, par condicio e buona amministrazione; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà; ingiustizia manifesta, errore dei presupposti, difetto di istruttoria.

1a) Il Consorzio Metis non rientrerebbe in nessuna delle tipologie dei soggetti indicati dal bando tra quelli autorizzati a partecipare in quanto non avrebbe tra i suoi componenti almeno tre società di ingegneria e/o società di professionisti che siano operative nel settore dei servizi di ingegneria e di architettura da almeno cinque anni.

1b) Il Consorzio non avrebbe provveduto ad indicare in sede di gara per quali consorziati intendeva concorrere; conseguentemente l'indagine in ordine alla natura dei partecipanti non potrebbe attestarsi al solo Consorzio ma dovrebbe estendersi anche ai consorziati. L'esame avrebbe dovuto condurre ad escludere il possesso dei requisiti per il Politecnico di Milano e la società per azioni Cresme Ricerche, partecipata dall'ANCE nonché dalla Camera di Commercio di Roma e dal comune di Venezia. Infatti gli enti universitari e gli enti locali non potrebbero operare come imprenditori, anche in via indiretta o attraverso la mediazione della figura consortile.

La presenza di soggetti pubblici violerebbe anche i principi comunitari in materia, pertanto, se tale motivo si ritenesse necessario ai fini di decidere, i ricorrenti chiedono la remissione alla Corte di giustizia in ordine alla compatibilità con la normativa comunitaria.

1c) difetterebbe in capo alla Consorzio anche il requisito partecipativo di ordine generale di cui al punto 1.1, lett. h) del bando di gara, ovvero l'iscrizione alla Camera di Commercio per un ramo di attività compatibile con l'oggetto dell'appalto.

2) violazione dell'articolo 13 del D. L. n. 223/2006; violazione dei principi di imparzialità, par condicio e buona amministrazione.

Dalla visura camerale del Consorzio Metis emerge la partecipazione diretta e indiretta nel suo capitale sociale di enti pubblici quali il Politecnico di Milano, la Camera di Commercio di Roma e il comune di Venezia; la presenza di tali soggetti pubblici impedirebbe al Consorzio di partecipare alle gare pubbliche, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge in rubrica.

I ricorrenti richiamano anche una recente sentenza della Corte costituzionale (n. 148 dell'8 maggio 2009) che ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi da 27 al 29 della legge n. 244/2007, che prevedono il divieto per le pubbliche amministrazioni di costituire società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi e di assumere e mantenere partecipazioni in tali società.

Si sono costituiti in giudizio il comune di Aosta e il consorzio controinteressato; entrambi hanno controdedotto puntualmente e chiesto una pronuncia di reiezione.

All'udienza pubblica del 13 gennaio 2010 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

La società Sintagma S.r.l., in raggruppamento con altri soggetti, ha partecipato alla gara indetta dal comune di Aosta per l'affidamento dell'incarico di progettazione e redazione del piano generale del traffico urbano; al termine della procedura è risultato vincitore il Consorzio Metis. Avverso l'aggiudicazione e gli altri atti indicati in epigrafe Sintagma e tutti gli altri soggetti partecipanti al raggruppamento hanno proposto ricorso chiedendone l'annullamento.

Con il primo articolato motivo deducono, innanzitutto, la violazione del punto 1.0 del bando di gara il quale prevedeva che potessero partecipare "i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d, e, f, fbis, g, h, del DLgs 12 aprile 2006, n. 163".

Infatti, con riferimento ai consorzi, la lettera h) dell'articolo ridetto richiede che essi siano formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore ai cinque anni.

Il Consorzio Metis non rientrerebbe nella tipologia indicata, essendo costituito: dal Politecnico di Milano, istituzione culturale pubblica; dal Cresme Ricerche spa, tra i cui soci figurano tra gli altri l'Anci, la Camera di

Commercio di Roma e il comune di Venezia; IRS, società cooperativa i cui servizi si articolano in aree di intervento diverse; Associazione degli interessi metropolitani, centro culturale fondato da un gruppo di imprese e banche milanesi.

Il comune di Aosta e il Consorzio controinteressato, costituendosi in giudizio, hanno segnalato innanzitutto che non fa più parte del consorzio la Associazione degli interessi metropolitani per intervenuto recesso sin dal 14 maggio 2004; fanno invece parte del consorzio, oltre al Politecnico di Milano e la Cresme Ricerche spa, il CDRL Centro documentazione e ricerche per la Lombardia, l'Istituto per la ricerca sociale società cooperativa, la società TRT trasporti e territorio S.r.l. e la Avanzi S.r.l..

Pertanto del consorzio fanno parte due società a responsabilità limitata (Avanzi e TRT), una società per azioni (Cresme) e una società cooperativa (Istituto per la ricerca sociale società cooperativa) e, conseguentemente, sarebbe rispettato il dettato normativo.

Occorre dunque richiamare l'articolo 90, comma 1 del DLgs 163/2006 che individua tra i soggetti che possono partecipare alle gare, per quanto qui interessa alla lettera h), i "*consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore ai cinque anni*"; il secondo comma, lettera b) dello stesso articolo precisa che si intendono per "*società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non*

abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale".

Alla luce di tali previsioni occorre verificare se il consorzio controinteressato possiede i requisiti, quello soggettivo e quello oggettivo, che devono sussistere in capo ai consorzi stabili di società di ingegneria per partecipare ad una gara di progettazione in materia di lavori pubblici.

Quanto al primo, sono ammesse le società di capitali e le società cooperative: il Consorzio annovera tra i suoi componenti due società a responsabilità limitata, una società per azioni e una società cooperativa perciò rientra nel dettato normativo.

Quanto al secondo, e cioè il tipo di attività svolta, deve farsi riferimento all'oggetto sociale dei vari componenti per verificare se possono farsi rientrare tra coloro che svolgono le attività indicate al secondo comma, lettera b), seconda parte del primo periodo, del sopra ricordato articolo 90.

In proposito va rilevato che, a seguito del deposito dei documenti di gara da parte dell'amministrazione attestanti tra l'altro la nuova compagine consortile, i ricorrenti, con una memoria successiva, pur non insistendo sulla carenza soggettiva, sostengono che difetti tuttora in capo al consorzio il presupposto oggettivo, ciò in quanto dalle visure camerali prodotte emergerebbe per l'Istituto per la ricerca sociale e la società Avanzi S.r.l. un oggetto sociale diverso da quello richiesto.

Le specifiche contestazioni volte a negare la carenza dei requisiti in capo a tali due soggetti si presentano come argomentazioni nuove rispetto all'atto introduttivo e perciò potrebbero essere considerate quali motivi aggiunti che avrebbero dovuto essere notificati alle parti; tuttavia il collegio ritiene che esse possano comunque configurarsi quali mere specificazioni della originaria censura con cui si contestavano in via generale sia le carenze soggettive che quelle oggettive in capo alla compagine consortile.

Per quanto riguarda l'Istituto per la ricerca sociale, i ricorrenti rilevano che nel suo oggetto sociale sono comprese le attività di ricerca, formazione, consulenza, programmazione, consulenza, assistenza tecnica e valutazione nel campo delle scienze sociali e che i servizi offerti dall'Istituto si articolano in sette principali aree di intervento che non hanno attinenza con quelle indicate nella norma di riferimento.

L'argomentazione non convince in quanto propone una lettura parziale e perciò inesatta dell'oggetto sociale dell'Istituto, come risultante dalla visura presso la Camera di Commercio di Milano, depositata agli atti del ricorso.

Per quanto qui interessa, l'oggetto sociale comprende, tra l'altro, la *"promozione o assunzione ed esecuzione in cooperazione di lavori di ricerca, formazione, consulenza, programmazione, progettazione, assistenza tecnica e valutazione nel campo [...] dell'analisi e pianificazione del territorio e di altre essenze sociali"*; pertanto può dirsi che l'attività di consulenza e progettazione richiesta dalla lettera b) del secondo comma dell'articolo 90 sia ricompresa nell'oggetto sociale dell'Istituto per la ricerca sociale.

A questo punto vale la pena di osservare che è pacifico e non contestato neppure dalla ricorrente (che anzi lo conferma a pagina 5 della memoria depositata il 7 gennaio 2010) il possesso del requisito oggettivo richiesto dalla norma in capo ad altre due società consorziate, TRT Trasporti e territorio S.r.l. nonché Cresme Ricerche spa; conseguentemente, è accertata la presenza nel consorzio di almeno tre soggetti con i requisiti richiesti dall'articolo 90, pertanto la censura, anche nella versione specificata nella memoria, è infondata. Diviene perciò inutile verificare il possesso del requisito oggettivo da parte del quarto componente, la Avanzi S.r.l..

Con una seconda argomentazione i ricorrenti sostengono che il Consorzio Metis non ha provveduto ad indicare in sede di gara per quali consorziati intendeva concorrere; da tale premessa assumono che i requisiti di qualificazione devono essere valutati in relazione a tutti i singoli consorziati, con la conseguenza che, per alcuni di loro, il Politecnico di Milano e la società Cresme, tali requisiti mancherebbero, non potendo essere considerati come impresa.

La censura parte da una premessa errata perché, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il Consorzio ha precisato nella sua domanda che la consorziata per conto della quale concorre è TRT Trasporti e territorio S.r.l., pertanto anche le ulteriori argomentazioni che da essa derivano risultano superate, anche se, sotto una diversa angolazione, sono riproposte, come si vedrà, con il secondo motivo.

I ricorrenti sostengono poi che difetterebbe in capo al Consorzio anche il requisito partecipativo di ordine generale di cui al punto 1.1, lettera h) del bando di gara, ovvero l'iscrizione alla Camera di Commercio "per un ramo di attività compatibile con l'oggetto dell'appalto".

La censura è del tutto infondata infatti, come risulta dal certificato della Camera di Commercio di Milano, depositato in atti, oggetto sociale del Consorzio è "*promuovere l'innovazione nel campo delle politiche della progettazione urbana ed ambientale*"; inoltre per il perseguimento dei suoi scopi il Consorzio svolge, tra l'altro, attività di ricerca e consulenza a favore di soggetti istituzionali, economici e sociali, attraverso "*studi e ricerche nel campo della progettazione e delle politiche territoriali ambientali [...] nel disegno ed attuazione di strategie e progetti innovativi per il trattamento dei problemi dello sviluppo urbano*".

Pertanto l'attività del Consorzio risulta del tutto compatibile con l'oggetto dell'appalto, consistente nell'incarico di progettazione e redazione del Piano generale del traffico urbano della città; conseguentemente la censura deve essere rigettata.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'articolo 13 del D.L. n. 223/2006, in relazione al generale divieto di partecipazione alle gare pubbliche di soggetti quali il Politecnico di Milano, istituzione culturale pubblica nonché di soggetti quali la Camera di Commercio di Roma e il comune di Venezia, soci, questi ultimi due, della Cresme Ricerche spa, facente parte anch'essa del Consorzio.

Secondo i ricorrenti il Politecnico di Milano dovrebbe essere ricompreso tra i soggetti esclusi dalla partecipazione alle gare, non ostando a ciò il riferimento normativo alle sole "amministrazioni pubbliche regionali e locali": ciò perchè anche il Politecnico dovrebbe essere considerato amministrazione pubblica locale.

Quanto agli altri due enti pubblici, la circostanza che la loro partecipazione sia solo indiretta non consentirebbe di superare il divieto perché, in caso contrario, si avallerebbe una interpretazione volta ad aggirare il dettato normativo.

Occorre innanzitutto rilevare che un primo ostacolo all'applicazione del divieto previsto dall'articolo 13 discende dal fatto che esso si riferisce testualmente alle "società a capitale interamente pubblico o misto" mentre nel caso di specie viene in evidenza un consorzio, che ha comunque una diversa natura.

In ogni caso, la disposizione invocata non può considerarsi come un generale divieto per tutti gli enti pubblici di partecipare a società che svolgano prestazioni a favore di altri soggetti; una tale interpretazione, oltre che contraria alla ratio normativa come si vedrà, comporterebbe un inammissibile limite alla libertà di iniziativa economica degli enti pubblici imponendo pesanti limiti anche a società che operano in condizione di parità con gli altri soggetti del mercato e si porrebbe in insanabile contrasto con il principio di neutralità di cui all'articolo 295 del Trattato CE e con il principio di libertà di iniziativa economica garantito

dall'articolo 41 della Costituzione (Tar Valle d'Aosta 20 febbraio 2009, n. 8; Tar Lazio Roma, sezione III, 6 novembre 2009, 10891).

Del resto, è stato anche chiarito che la partecipazione pubblica non attribuisce di per sé un vantaggio competitivo (Corte di Giustizia 7 dicembre 2000, in causa C-94/99, Arge Gewasserschutz c. Bundesministerium fur Land und Forstwirtschaft; Cons. St., Sez. V, 28 settembre 2005, n. 5196; TAR Piemonte, Sez. I, 24 ottobre 2008, n. 2676; TAR Umbria, 31 maggio 2007, n. 472).

Occorre dunque esaminare l'articolo 13 del cosiddetto decreto Bersani il quale, al primo comma, individua le società costituite *"per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività"* delle amministrazioni pubbliche regionali e locali, *"in funzione della loro attività"*; il secondo comma dello stesso articolo prevede che tali società sono *"ad oggetto sociale esclusivo"*.

La norma dunque non vieta l'attività in questione a tutti i soggetti costituiti o partecipati da amministrazioni pubbliche (regionali e locali), ma solo a quelli la cui attività è rivolta alla produzione di beni e servizi che siano strumentali ai compiti delle stesse amministrazioni; il secondo comma rafforza tale specificazione richiedendo che tale finalità risulti espressamente dall'oggetto sociale esclusivo (Consiglio di Stato, sezione V, 23 marzo 2009, n. 1756). Il riferimento al limite funzionale conferma che devono intendersi come strumentali tutti quei beni e servizi (con esclusione dei servizi pubblici locali) erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi

fini istituzionali. (Cons. St., sez. IV, 5 marzo 2009, n. 946; id., sez. VI, 16 gennaio 2009 n. 215; TAR Lazio, sez. II, 5 giugno 2007, n. 5192; id., sez. III, 21 marzo 2008, n. 2514).

Tale interpretazione trova conforto nella recente pronuncia della Corte costituzionale (13 agosto 2008, n. 326) la quale ha chiarito che la disposizione in esame definisce "il proprio ambito di applicazione non secondo il titolo giuridico in base al quale le società operano, ma in relazione all'oggetto sociale di queste ultime" ed è fondata sulla distinzione tra attività amministrativa in forma privatistica e attività di impresa di enti pubblici; nel primo caso vi è una "attività amministrativa di natura strumentale posta in essere per conto di una pubblica amministrazione mentre nel secondo caso vi è un'erogazione di servizi rivolta al pubblico in regime concorrenza". Perciò deve ritenersi che "solo alle società del primo tipo sia applicabile il divieto di operare con enti diversi da quelli di riferimento".

Alla luce di tali permesse occorre verificare come vada qualificato il consorzio controinteressato.

A parte il ricordato limite di carattere testuale - la norma si riferisce espressamente alle società mentre nel caso di specie si tratta di un consorzio - la sua attività, secondo quanto risulta dall'oggetto sociale, è indirizzata a "promuovere l'innovazione nel campo delle politiche e della progettazione urbana e ambientale. Il consorzio è orientato quindi a: favorire la diffusione delle conoscenze riguardo ai processi innovativi in atto, attribuendo la maggiore visibilità alla best practice soprattutto per

quanto riguarda le esperienze sviluppate al livello locale; favorire la trasferibilità degli sforzi innovativi, attraverso la promozione e il sostegno alla formazione di reti sopranazionali, con particolare attenzione al livello europeo; favorire la fertilizzazione dei processi innovativi, attraverso una maggiore integrazione fra riflessione teorica, pratiche professionali e strategie degli attori istituzionali, economici e sociali; favorire più in generale l'affermazione dei temi delle politiche urbane ed ambientali nell'agenda politica, al livello degli attori istituzionali dell'opinione pubblica". Il consorzio opera in diversi campi di attività che sono, oltre quelli già indicati con riferimento alla censura 1c), l'assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione di politiche alla scala locale, nazionale, europea; nonché attività di formazione mediante disegno e realizzazione di programmi formativi orientati alla diffusione dell'innovazione e attività di promozione culturale mediante lo svolgimento di convegni, seminari ed altre iniziative pubbliche, orientate alla disseminazione delle attività svolte dal consorzio.

Così individuata l'attività del Consorzio Metis, deve senz'altro escludersi che esso rientri tra i soggetti indicati dall'articolo 13 del D. L. 223/2006, posto che non può considerarsi costituito per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Politecnico di Milano e neppure a quella della Camera di commercio di Roma e del comune di Venezia, avendo invece come scopo lo svolgimento di attività di svariata natura, indirizzate al servizio di un numero indefinito di soggetti pubblici e privati; ciò conduce al rigetto della censura.

Da ultimo va dato conto della recente sentenza della Corte costituzionale invocata dai ricorrenti (n. 148 dell'8 maggio 2009), che ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi da 27 al 29 della legge n. 244/2007 che prevedono il divieto per le pubbliche amministrazioni di costituire società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi e di assumere e mantenere partecipazioni, considerando che le norme predette sono "dirette ad evitare che soggetti dotati di privilegi svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali".

In proposito, va innanzitutto precisato che l'articolo 71, comma 1, lettera b) della legge 18 giugno 2009 n. 140 ha espunto dall'originario testo di legge l'avverbio "indirettamente" con ciò consentendo agli enti locali di partecipare, con propria società, ad altre società; inoltre va rilevato che, mentre l'articolo 13 del decreto Bersani riduce la capacità di agire di una società strumentale imponendo una attività esclusiva a favore dell'ente di riferimento, l'articolo 3, comma 27, della legge n. 244/2007 delimita la capacità d'agire dell'ente (Tar Lazio Roma, sezione III ter, 6 novembre 2009 n. 10891).

In ogni caso, se è vero che tale disposizione introduce il nuovo limite della necessità della attività rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti partecipanti, essa riconosce però che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazione in tali società da parte delle

amministrazioni pubbliche; con ciò confermando la possibilità di svolgere attività "esterna" anche da parte degli enti in esame.

In definitiva, tutte le censure dedotte sono infondate e devono essere rigettate.

La complessità delle questioni esaminate induce il collegio a compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010

con l'intervento dei Signori:

Paolo Turco, Presidente

Maddalena Filippi, Consigliere

Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

